



Direzione centrale  
coordinamento giuridico

Agli ispettorati interregionali del lavoro

Agli Ispettorati d'area metropolitana e territoriali del lavoro

e p.c.

Alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro

Oggetto: provvedimento di disposizione ex art.14, D.Lgs. n. 124/2004 – Consiglio di Stato sent. n. 2778 del 21 marzo 2024.

Si trasmette la sentenza n. 2778/2024 del Consiglio di Stato/sezione III con cui è stata parzialmente riformata la pronuncia del T.A.R. Friuli Venezia Giulia (sentenza n. 155/2021) con la quale quest'ultimo aveva statuito per l'annullamento della disposizione adottata dall'Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004 avente ad oggetto l'inquadramento di alcuni dipendenti ad altro livello rispetto a quello disposto dal datore di lavoro, non corretto in virtù delle mansioni effettivamente svolte.

Il Giudice d'appello, pur aderendo – limitatamente al merito della questione – alla posizione del T.A.R. sull'annullamento del verbale (con conferma *in parte qua* della decisione impugnata), ha per il resto e per quanto qui rileva ribaltato l'orientamento di prime cure, secondo cui fosse da escludersi che “... il tipo di violazione contestata - l'inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella asseritamente spettante, in forza delle mansioni esercitate, secondo il C.C.N.L. applicabile - rientri tra le “irregolarità (...) in materia di lavoro e legislazione sociale” che possono essere contestate dall'Ispettorato nell'esercizio del potere di disposizione ...”: par. 8.1 in sent. n. 155/2021).

Il C.d.S., riformando *in toto* le conclusioni raggiunte dal T.A.R. nell'individuazione dell'ambito di estensione del potere conferito agli ispettori del lavoro ex art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004 cit., ha precisato che “... l'art. 14 non ha inteso introdurre una ulteriore limitazione alla propria applicazione, da aggiungere “ai casi in cui la fattispecie sia già oggetto di sanzione amministrativa e penale”, id est le ipotesi in cui per il lavoratore sia prevista una forma di tutela. Al contrario, la scelta di includere tra le “irregolarità” che possono formare oggetto del “Provvedimento di disposizione” anche le violazioni dei contratti e accordi collettivi di lavoro **esprime una valutazione dell'ordinamento di rilevanza pubblicistica dell'esigenza di una piena ed effettiva applicazione degli stessi, tale da meritare attenzione a livello amministrativo anche indipendentemente dalle reazioni e iniziative civilistiche dei singoli lavoratori interessati ...**”.

Inoltre, viene evidenziato come “il meccanismo di cui all'art. 14, d.lgs. n. 124 del 2004, incentrato sulla sollecitazione di una attività “collaborativa” da parte del datore di lavoro, che può concludersi con l'eliminazione spontanea delle irregolarità riscontrate, può svolgere anche un'importante funzione preventiva e deflattiva del contenzioso giuslavoristico”.

Per la rilevanza delle questioni trattate, si sollecita la diffusione della presente.

S'allega: Consiglio di Stato/sezione terza/sentenza n. 2778 del 21 marzo 2024.

IL DIRETTORE CENTRALE

Danilo Papa